ACCORDO

## tra

la cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante sig./ra      , con sede legale in CAP Località, Via      ., P.IVA/C.F.      , di seguito denominata anche brevemente "COOPERATIVA"

## e

la ditta , in persona del legale rappresentante sig./ra      , con sede legale in CAP Località, Via      ., P.IVA/C.F.      , di seguito denominata anche brevemente "AZIENDA";

## premesso che

* l'AZIENDA ha individuato l'esigenza di usufruire di servizi alla prima infanzia (da 3 mesi a 3 anni) per i propri collaboratori e dipendenti, al fine di consentire loro di conciliare al meglio lavoro e famiglia;
* l'AZIENDA intende, pertanto, acquistare dei singoli posti all'interno delle microstrutture di cui all'art. 16 della Legge Provinciale 17/05/2013, n. 8 e successive modifiche, allo scopo di metterli a disposizione alle bambine e ai bambini dei propri dipendenti;

*(OPPURE)*

* *DI AFFIDARE LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MICROSTRUTTURA ALL'INTERNO DEI PROPRI LOCALI;*
* la COOPERATIVA gestisce il servizio per la prima infanzia, in conformità alla normativa vigente in materia di servizi alla prima infanzia, di cui agli artt. 15 e 16 della Legge Provinciale n. 8/2013 e successive modifiche e nel rispetto degli standard qualitativi per l'attività pedagogica nei servizi di assistenza alla prima infanzia di cui al Decreto del Presidente della Provincia 21/11/ 2017, n. 42 e successive modifiche;
* il suddetto servizio di microstruttura in Via indirizzo, luogoè stato accreditato con decreto n.       del      ;
* l'AZIENDA ha interesse ad acquistare singoli posti di assistenza nella suddetta microstruttura gestita dalla COOPERATIVA.

**Tutto ciò premesso, tra le parti sopraindicati, si stipula quanto segue:**

**Art. 1) Premesse**

**1.1.** Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata, e con la propria sottoscrizione le parti ne riconoscono espressamente e ne approvano integralmente il testo.

## Art. 2) Oggetto del contratto

**2.1.** Oggetto del presente accordo è l'acquisto da parte dell'AZIENDA di singoli posti di assistenza (per bambini di età 0-3 anni) per un numero complessivo di       posti all'interno della microstruttura di cui in premessa.

(*OPPURE)*

*Oggetto della presente convenzione è l'affidamento della gestione del servizio di microstruttura nei locali messi a disposizione dall'azienda.*

**2.2.** Le parti prevedono, salvo successiva verifica ed eventuale modifica concordata di comune accordo, un monte ore di       all'anno per tutti i posti acquistati. Il **costo orario complessivo** ammonta di **euro** (IVA inclusa), di cui **euro** (IVA inclusa) a carico dell'AZIENDA ed **euro** (IVA inclusa) a carico della **famiglia utente**.

**Art. 3) Modalità di esecuzione del servizio**

**3.1.** La COOPERATIVA svolgerà e garantirà l'esecuzione del servizio di cui alla presente convenzione durante cinque giorni lavorativi di ogni settimana ad *esclusione del sabato*, in una fascia giornaliera che va stabilita individualmente dalla singola struttura, tenendo conto delle effettive richieste dei singoli utenti, per i quali la prestazione del servizio nella durata richiesta verrà resa in tale fascia giornaliera. La frequenza di ciascuno sarà contrattualmente concordata nel dettaglio e agli utenti del servizio – AZIENDA e FAMIGLIE UTENTI – verranno fatturate, in base alla tariffa stabilita, le ore previste dal contratto di assistenza, tenuto conto del limite massimo di cui all'articolo 8, comma 3 della Delibera della Giunta Provinciale 21/11/2023, n. 1027 e successive modifiche e del periodo di inserimento, di cui all'articolo 8, comma 4 della suddetta deliberazione e delle eventuali assenze per ferie o malattia come disciplinate dall'articolo 8, comma 6 e 7 della stessa deliberazione.

**3.2.** La COOPERATIVA assicura la costante presenza in servizio di personale in possesso dei requisiti richiesti in base alla legge provinciale n. 8/2013 ed al D.P.P. n. 42/2017, in misura adeguata alle effettive esigenze dei bambini assistiti presenti, secondo i parametri organizzativi e di professionalità, come previsto dai criteri di qualità. La COOPERATIVA garantisce, altresì, la funzione di coordinamento pedagogico svolto da personale qualificato.

**3.3.** I collaboratori e dipendenti, interessati ad usufruire del servizio in questione, stipuleranno con la COOPERATIVA, che provvederà ad acquisire da loro il consenso informato al trattamento dati e al trattamento stesso secondo le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo, apposito e separato disciplinare d'oneri avente ad oggetto la regolamentazione del servizio stesso e che dovrà essere controfirmato dall'AZIENDA.

**3.4.** Al momento della richiesta di inizio servizio da parte del collaboratore o dipendente, sarà onere della COOPERATIVA compilare uno specifico modulo contenente i dati del richiedente (genitore) e dell'utente (bambino), le modalità e quantità del servizio richiesto, ovverosia il numero delle ore di cui si necessita, l'orario e la cadenza settimanale, nonché la durata complessiva di utilizzo servizio. Tale modulo verrà trasmesso all'AZIENDA prima dell’inizio della prestazione del servizio stesso, in modo da consentire a quest'ultima di prenderne ufficialmente atto sia ai fini del successivo pagamento, sia a fini per la gestione del personale. Il modulo in questione e il modello di disciplinare d'oneri, che si allegano a titolo esemplificativo alla presente convenzione, costituiranno parte integrante della stessa.

# Art. 4) Corrispettivo e modalità di pagamento

**4.1.** A carico dell'AZIENDA, è posto il costo del servizio prestato dalla COOPERATIVA per ogni singolo utente bambino/bambina dei collaboratori o dipendenti dell'AZIENDA, al netto di quanto è dovuto direttamente dalla famiglia stessa sulla base della tariffa utente di cui al precedente punto 2.2. e riportata anche nel singolo disciplinare d'oneri stipulato con ogni famiglia/utente, sottoscritto anche dall'AZIENDA.

**4.2.** Il costo del servizio, ammontante ad euro       (IVA inclusa), si riferisce al costo totale di tutti i posti di assistenza acquistati dall'AZIENDA per l'intero periodo stabilito nella presente convenzione, nel dettaglio le spese e le ore stimate si distribuiscono sugli anni finanziari quanto segue:

Anno finanziario 2024: spesa totale di Euro       (IVA inclusa), con un monte ore di assistenza stimato per       ore

*Anno finanziario 2025: spesa totale di Euro*       *(IVA inclusa), con un monte ore di assistenza stimato per*       *ore*

*Anno finanziario 2026: spesa totale di Euro*       *(IVA inclusa), con un monte ore di assistenza stimato per*       *ore*

L'AZIENDA si obbliga a corrispondere alla COOPERATIVA il costo orario, come specificato al precedente punto 2.2., in base all'effettivo utilizzo del servizio.

**4.3.** La COOPERATIVA emetterà MENSILMENTE una fattura intestata all'AZIENDA per la parte di costo che compete all'azienda stessa; ad esclusione di quella che compete alle famiglie/utenti. Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

**4.4.** La COOPERATIVA fatturerà MENSILMENTE direttamente alle FAMIGLIE UTENTI la parte di loro competenza (tariffa oraria stabilita al punto 2.2.).

**4.5.** Qualora nell'arco di tre-quattro mesi di utilizzo del servizio da parte degli utenti si verificasse una discrepanza superiore al 20% tra il numero dei posti di assistenza acquistati con il relativo monte ore medio previsto dall'AZIENDA al punto 2.2. della presente convenzione e il bisogno effettivo di utilizzo da parte degli utenti, l'AZIENDA può concordare con la COOPERATIVA la revisione delle condizioni di utilizzo del servizio per addivenire ad una congrua modifica della presente convenzione.

**4.6.** La COOPERATIVA è tenuta a collaborare per la predisposizione della domanda di contributo provinciale di cui all'articolo 16 della legge provinciale n. 8/2013, secondo i criteri di concessione contributi di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 21/11/2023 n. 1027 e successive modifiche, nonché a garantire la regolarità del possesso dell'accreditamento ed il mantenimento dei relativi requisiti.

# Art. 5) Obblighi del datore di lavoro

**5.1.** L'AZIENDA si impegna a comunicare tempestivamente alla COOPERATIVA qualsiasi informazione inerente eventuali variazioni di orario, interruzioni e/o cessazioni del rapporto di lavoro in essere con il/la collaboratore o dipendente, la cui prole usufruisce del servizio di microstruttura aziendale.

**Art. 6) Durata del contratto e recesso**

**6.1.** La presente convenzione ha durata concordemente stabilita a partire dal      /     /20      fino al      /     /20     .

**6.2.** I due contraenti hanno il diritto di recedere dalla presente convenzione con un preavviso di 3 mesi, il quale viene inviato per raccomandata/Pec. Per casi gravi e motivati, dove le condizioni non permettono più il proseguimento del servizio, il recesso può avvenire anche senza alcun preavviso.

**Art. 7) Divieto di cessione del contratto**

**7.1.** Entrambi i contraenti non potranno cedere il presente contratto ovvero in tutto o in parte i diritti che gli derivano dal medesimo, anche in caso di cessione, fusione od incorporazione di una parte contraente, senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte contraente e dovrà inoltre avvisare quest’ultima con lettera raccomandata/Pec in merito a qualsiasi mutamento che dovesse verificarsi circa la propria ragione sociale o le persone od organi che hanno il potere di rappresentarlo.

**Art. 8) Clausola risolutiva espressa**

**8.1.** Entrambi i contraenti hanno diritto e facoltà di considerare risolto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1456 e 1454 c.c. il presente contratto per causa imputabile relativamente all’inadempimento grave di una o più delle obbligazioni previste a carico dell'altro contraente.

**Art. 9) Altre pattuizioni**

**9.1.** Eventuali aggiunte e/o modifiche della presente convenzione possono essere convenute solamente per iscritto. In ogni caso l’eventuale nullità di una o più disposizioni del presente contratto non incide sulla validità del contratto nel suo complesso; le parti si impegnano all’immediata sostituzione della clausola affetta da nullità.

**Art. 10) Foro competente**

**10.1.** Le parti espressamente convengono che per ogni eventuale controversia comunque dipendente dalla presente convenzione o collegatesi con il medesimo, sarà competente il Foro di Bolzano, con esclusione di qualsiasi altra competenza.

Bolzano, lì

Per la COOPERATIVA SOCIALE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IL/LA LEGALE RAPPRESENTANTE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(sottoscritto con firma digitale)*

Per l'AZIENDA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IL/LA LEGALE RAPPRESENTANTE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(sottoscritto con firma digitale)*